

VIVIANA BATTAGLIA

**Disciplina temporale  
del pignoramento di crediti  
anche alla luce della l. n. 80 del 2005**

Estratto dal n. 4/2005  
della *Rivista dell'esecuzione forzata*  
diretta da Romano Vaccarella

**UTET**  
GIURIDICA

VIVIANA BATTAGLIA

**Disciplina temporale del pignoramento di crediti anche alla luce della l. n. 80 del 2005**

**Sommario:** 1. Posizione del problema. – 2. L'orientamento, allo stato, della giurisprudenza. – 3. La posizione del Satta ed il suo riscontro giurisprudenziale. – 4. Gli inconvenienti della soluzione esposta e le recenti novità legislative. – 5. Recenti dubbi sulle modifiche legislative. – 6. Conclusioni sul problema posto.

**1. Posizione del problema.**

Accade sovente che un pignoramento di crediti colpisca un rapporto obbligatorio di durata, corrente tra il debitore sottoposto ad espropriazione ed un terzo, che di costui è a sua volta debitore. Il verificarsi di tale evenienza ha posto nel tempo all'attenzione degli studiosi e della giurisprudenza due problemi:

a) in quale momento si individui l'oggetto del pignoramento, se in quello di notifica del relativo atto ovvero in quello, successivo, in cui il terzo rende la dichiarazione prevista dall'art. 547 c.p.c.; è, infatti, possibile che nell'intervallo temporale tra le due date vari in aumento l'entità del credito pignorato (ad es., nel caso di afflusso di somme in un deposito bancario in conto corrente);

b) quale sia l'estensione oggettiva del pignoramento medesimo, se cioè esso sia limitato all'importo enunciato dal creditore precedente nell'atto notificato ai sensi dell'art. 543 (o, secondo altre vedute, nell'atto di precetto), ovvero colpisca globalmente il rapporto obbligatorio e quindi l'intera somma di cui il terzo si dichiara debitore.

Appare ben chiaro che i due problemi summenzionati siano strettamente connessi, essendo il secondo un aspetto consequenziale al primo. Ed infatti, la determinazione dell'oggetto di un pignoramento di crediti presuppone l'individuazione del momento finale in cui il vincolo di indisponibilità può dirsi compiutamente delineato.

Parimenti evidente è la possibilità che tra i due problemi in esame vi sia totale coincidenza; ciò che si verifica qualora il credito pignorato non subisca alcuna variazione quantitativa tra il momento di notifica dell'atto di pignoramento e quello in cui il terzo rende la dichiarazione (o è dichiarato debitore all'esito del giudizio di accertamento ex art. 548 c.p.c.).

Ciò premesso, può subito osservarsi che la dottrina e la giurisprudenza sono intervenute per lo più sul problema enunciato *sub b*), offrendo soluzioni che, per le considerazioni suesposte, rilevano anche ai fini della questione (prodromica) *sub a*)<sup>1</sup>.

Va altresì osservato che per l'ipotesi di pignoramento di crediti, che colpisca un rapporto obbligatorio di durata (qual è, per esempio, il rapporto di deposito in conto corrente bancario), potrebbe emergere un ulteriore aspetto: se ed entro quali limiti sia dalla legge consentito il pignoramento di crediti futuri<sup>2</sup>. Ma il cennato problema riguarda più precisamente il caso (qui non preso *ex professo* in esame) in cui il rapporto obbligatorio, da cui il credito futuro dovrebbe discendere, non sia in atto perfezionato in tutti i suoi elementi costitutivi.

## 2. L'orientamento, allo stato, della giurisprudenza.

Sul punto della estensione oggettiva del pignoramento di crediti, l'orientamento pressoché univoco espresso dalla giurisprudenza di legittimità trovasi enunciato dalla S.C. con sentenza 22-4-1995, n. 4584<sup>3</sup>, seguita da Cass., 29-1-1999, n. 798<sup>4</sup>, secondo cui “nell'espropriazione presso terzi di somme di denaro o di prestazioni continuative di somme di denaro, oggetto del pignoramento è la somma, unitaria o frazionata nel tempo, di cui il terzo è debitore (nei confronti del creditore procedente e di quelli intervenuti), non la quota di esso pari al credito per il quale il creditore ha agito in via esecutiva”, precisando successivamente, con sentenza 4-1-2000, n. 16<sup>5</sup>, che “il credito indi-

<sup>1</sup> In dottrina v., in vario senso, MORTARA, *Commentario del codice e delle leggi di procedura civile*, V, Milano, 1923, 266; SPARANO, *L'espropriazione forzata e i diritti di credito*, Napoli, 1958, 175, nota 1; TARZIA, *L'oggetto del processo di espropriazione*, Milano, 1961, 316 ss.; SATTA, *L'esecuzione forzata*, Torino, 1963, 201; Id., *Commentario al codice di procedura civile*, III, Milano, 1965, 313 ss.; COLESANTI, *Il terzo debitore nel pignoramento di crediti*, II, Milano, 1967, 546 ss.; BOVE in AA.VV., *L'espropriazione forzata*, Torino, 1988, 352 ss.; VACCARELLA, voce *Espropriazione presso terzi*, *Digesto/civ.*, VIII, Torino, 1992, 114 e nota 106; VERDE-CAPPONI, *Profili del processo civile - Processo di esecuzione e procedimenti speciali*, Napoli, 1998, 72; CASTORO, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, Milano, 1998, 212, 501; MONTELEONE, *Diritto processuale civile*, Padova, 2002, 996 ss.

<sup>2</sup> Sulla questione relativa alla pignorabilità dei crediti futuri, ed alla opponibilità della loro cessione al creditore pignorante e ai creditori intervenuti v., da ultimo, Cass., 26-10-2002, n. 15141, *FI*, 2003, I, 498, con nota di SCODITTI, *Opponibilità della cessione di credito futuro; la fine di un pregiudizio*; *GI*, 2003, 635, con nota di TUCCI, *L'efficacia della cessione di crediti futuri riguardo ai terzi: una decisione innovativa della Corte di cassazione*, ed *ivi* 2003, 1785, con nota di STORTO, *La cassazione “cambia rotta” sull'opponibilità ai creditori della cessione dei crediti futuri*; *BBTC*, 2003, II, 534, con nota di SACCHI LODISPOTO, *Cessione dei crediti futuri e mercato delle cartolarizzazioni*.

In dottrina, v. REDENTI, *La pignorabilità del salario*, in *Scritti e discorsi giuridici di un mezzo secolo*, II, *Intorno al diritto sostanziale*, Milano, 1962, 663 ss.; SPARANO, *L'espropriazione*, cit., 83 ss.; MANCINI, *La cessione dei crediti futuri a scopo di garanzia*, Milano, 1968; ACONE, *L'espropriazione dei crediti e degli altri diritti*, in *Studi di Diritto processuale civile in onore di Giuseppe Tarzia*, II, Milano, 2005, 1081 ss.

<sup>3</sup> V. S.C., sent. 22-4-1995, n. 4584, *FI*, 1996, I, 3770, con nota critica di ACONE, *Note in tema di oggetto del pignoramento di crediti*, ed *ivi* ampi richiami cui si rinvia; Id., *L'espropriazione dei crediti*, cit., 1072 ss.

<sup>4</sup> V. Cass., 29-1-1999, n. 798, *RDP*, 2000, 909 ss. con nota di GIOIA, *La Corte rifiuta il dialogo sull'oggetto del pignoramento presso terzi*.

<sup>5</sup> V. Cass., 4-1-2000, n. 16, *REF*, 2000, 640 ss., con commento di STORTO, *Brevi considerazioni in ordine all'oggetto del pignoramento di crediti*; *GI*, 2000, 1143 ss., con nota di Simonetti. Non risultano altre pronunce che abbiano affrontato precipuamente il problema dell'estensione oggettiva del pignoramento di crediti se si eccet-

cato dall'esecutante a norma dell'art. 543, 2° comma, n. 1, c.p.c., costituisce soltanto il limite della pretesa fatta valere in executivis, sicché l'intervento di altri creditori previsto dall'art. 551 c.p.c. incontra, nella distribuzione, l'unico limite delle somme dovute dal terzo ma non anche l'ulteriore limite del credito per il quale il creditore pignorante ha agito esecutivamente”.

Scopo dichiarato del riferito orientamento giurisprudenziale — che consente di individuare il momento perfezionativo del vincolo pignoratorio non in quello della notificazione eseguita ai sensi dell'art. 543 c.p.c., ma in quello, successivo, della dichiarazione positiva del terzo (o del suo surrogato giudiziale)<sup>6</sup> — è quello di tutelare gli eventuali creditori intervenienti nell'espropriazione in corso, altrimenti pregiudicati dagli atti di disposizione compiuti dal terzo relativamente alle somme eccedenti il *quantum* azionato. La S.C., dunque, nel difficile bilanciamento tra l'interesse dei creditori all'integrale (o almeno massima) soddisfazione delle rispettive pretese e l'interesse del debitore a non subire un pignoramento totale, ha ritenuto prevalente il primo, individuando negli artt. 534, 2° co., n. 2, e 546 c.p.c. gli indici normativi rilevanti in tal senso.

## 3. La posizione del Satta ed il suo riscontro giurisprudenziale.

Queste, in sintesi, le ragioni, esegetiche e funzionali, che hanno condotto il Giudice di legittimità a far proprie le conclusioni già elaborate dal Satta in tema di oggetto del pignoramento di crediti, e che qui conviene riportare.

L'illustre Studioso, premessa la distinzione tra pignoramento dei beni mobili presso il terzo e pignoramento dei crediti, riteneva che “se è giusto che il debitore non debba essere privato di un bene oltre i limiti della garanzia che esso presta al creditore, non è affatto giusto che egli sia pagato in vece del creditore”, con la conseguenza che “se egli vuole mettersi in condizione di esigere il resto del credito, paghi il creditore, o gli ceda una quota del credito, perché questa soltanto implica il limite del pignoramento agli effetti degli atti successivi, non un'autorizzazione al terzo a pagare l'eccedenza prima della soddisfazione del pignorante”<sup>7</sup>.

L'Autore, dunque, riteneva che l'oggetto del pignoramento di crediti fosse sempre l'intero oggetto del rapporto obbligatorio corrente tra il debitore escusso ed il *debitor*

tuano Cass., 7-4-1908, *GI*, 1908, I, 1, 447, e Cass., 15-2-1943, n. 339, *RFI*, 1943-45, voce *Esecuzione mobiliare*, entrambe in senso contrario all'orientamento recentemente consolidatosi.

Più ampio il numero delle pronunce di merito, tra le quali P. Milano, 31-3-1964, *FP*, 1965, I, 397; T. Genova, 29-1-1981, *BBTC*, 1981, II, 475; P. Roma, 27-5-1988, *TR*, 1989, 354; P. Napoli-Pozzuoli, 8-1-1994, *DG*, 1995, 506; P. Napoli, 24-1-1997, *GIUS*, 1997, 1760.

<sup>6</sup> Ed infatti, affermare che l'oggetto del pignoramento di crediti è dato dalla “somma, unitaria o frazionata nel tempo, di cui il terzo è debitore” implica logicamente che il momento perfezionativo del vincolo di indisponibilità è quello in cui il terzo si dichiara, o è dichiarato, debitore.

<sup>7</sup> Cfr. SATTA, *L'esecuzione*, cit., 201, e Id., *Commentario*, cit., 314, con citazione in entrambe le opere della difforme Cass., 15-2-1943, n. 339, cit. alla nota n. 5.

*debitoris*, con conseguente inapplicabilità all'espropriazione dei crediti della riduzione del pignoramento prevista dall'art 496 c.p.c.<sup>8</sup>

In aderenza alla posizione assunta dal Satta circa l'oggetto del pignoramento di crediti, anche la S.C. motiva<sup>9</sup> secondo i seguenti passaggi:

a) il vincolo di indisponibilità prodotto dal pignoramento presuppone che siano esattamente individuati i beni o i crediti che vi sono sottoposti;

b) mentre nell'espropriazione mobiliare presso il debitore l'individuazione delle cose da pignorare spetta solo all'ufficiale giudiziario (art. 517 c.p.c.), nell'espropriazione presso terzi l'indicazione "almeno generica" delle cose o delle somme dovute dal terzo e "la intimazione al terzo di non disporre senza ordine del giudice" provengono anche dal creditore (oltre che dall'ufficiale giudiziario) e devono essere contenute nell'atto di pignoramento (art. 543, 2° co., n. 2, c.p.c.) unitamente alla "indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto" (art. 543, 2° co., n. 1, c.p.c.);

c) dal giorno della notifica dell'atto di pignoramento il terzo è soggetto, relativamente alle cose ed alle somme da lui dovute, agli obblighi che la legge impone al custode (art. 546 c.p.c.);

d) questi dati testuali, uniti alla mancanza di qualsiasi correlazione tra l'indicazione del credito per cui si procede (art. 543, 2° co., n. 1, c.p.c.) e l'indicazione almeno generica delle somme dovute dal terzo (art. 543, 2° co., n. 2, c.p.c.) inducono a ritenere che il credito enunciato nell'atto di pignoramento "costituisce soltanto il limite della pretesa fatta valere *in executivis*" e che oggetto del pignoramento non può che essere l'intera somma di cui il terzo è debitore;

e) ne consegue che l'intervento dei creditori, previsto dall'art. 551 c.p.c., incontra, nella distribuzione, l'unico limite delle somme dovute dal terzo — non anche dell'importo azionato dal creditore precedente — così evitandosi che ulteriori interventi finiscano semplicemente per erodere la somma enunciata *ab initio* dal creditore pignorante, e ciò anche nell'ipotesi in cui il debito del terzo sia sufficiente a soddisfare integralmente tutti i crediti. Non depone in senso contrario l'art. 527 c.p.c., atteso che la *ratio* della norma "presuppone un pignoramento che abbia avuto ad oggetto una cosa mobile determinata, la cui realizzazione non sarebbe idonea a soddisfare, in sede di distribuzione, tutti i crediti".

#### 4. *Gli inconvenienti della soluzione esposta e le recenti novità legislative.*

È ovvio che l'indirizzo giurisprudenziale testé ricostruito presentava l'inconveniente pratico di esporre il debitore al rischio di subire degli effetti eccessivi dal

<sup>8</sup> Per lo stato del dibattito sull'applicabilità dell'istituto di cui all'art. 496 c.p.c. al pignoramento di crediti, v. la ricostruzione di LEPRI, *La riduzione del pignoramento prima dell'udienza per l'assegnazione o la vendita*, REF, 2000, 116 ss.

<sup>9</sup> Il ragionamento del Supremo Collegio risulta chiaramente espresso in Cass. 4584/1995, cit.

pignoramento qualora fossero state "bloccate" ingenti somme per crediti di entità inferiore.

Il superiore rilievo aveva indotto parte della dottrina ad avanzare perplessità e critiche alla tesi del pignoramento totale univocamente sostenuta dalla giurisprudenza, dando luogo ad un ampio dibattito che oggi, però, non ha più ragion d'essere<sup>10</sup>.

Ed infatti, la l. 14-5-2005 n. 80 ha modificato il testo dell'art. 546 c.p.c., il cui 1° (ed in precedenza unico) co. dispone espressamente che il pignoramento di crediti sia limitato all'importo delle somme liquidate dal creditore precedente nell'atto di precetto aumentato della metà.

Il legislatore, dunque, ha inteso venire incontro alle critiche espresse al consolidato indirizzo della S.C., eliminando così l'inconveniente pratico, derivante dall'eventuale sproporzione tra l'importo del credito azionato e l'importo globale dovuto dal *debitor debitoris*.

Ogni medaglia, però, ha il suo rovescio.

Ed infatti la soluzione legislativa, discostandosi dall'orientamento in passato prevalente, in pratica impedisce (o quanto meno riduce sensibilmente) la possibilità di interventi fruttuosi nel procedimento in corso. Ciò perché il 50% del credito precettato — che l'art. 546, 1° co., c.p.c. sottopone al vincolo di indisponibilità in aggiunta al credito medesimo — non è certamente sufficiente a garantire il concorso dei creditori, servendo per lo più a coprire le non indifferenti spese della procedura. Ne consegue che gli altri creditori, se vorranno soddisfarsi sull'eventuale eccedenza, dovranno a loro volta eseguire altri pignoramenti (con aggravio di spese), ammesso che di tale eccedenza i soggetti interessati non abbiano già disposto.

Stando così le cose, non appare azzardato affermare che l'intervento dei creditori sia stato pesantemente ostacolato (se non sterilizzato) dalla nuova legge, che non solo lo ha subordinato al possesso di un titolo esecutivo (salve alcune eccezioni)<sup>11</sup>, ma ne ha altresì impedito l'effettiva attuazione nel procedimento di espropriazione di crediti.

Probabilmente, le conseguenze di ordine pratico derivanti dalla nuova formulazione dell'art. 546, 1° co., c.p.c. — le quali, si ripete, si sostanziano nell'impossibilità per gli altri creditori di intervenire utilmente nel procedimento in corso — sono più gravi di quelle denunciate (talvolta con eccessiva enfasi) da chi si è sempre opposto alla tesi del pignoramento totale.

Invero, il "gravissimo inconveniente" per il debitore di vedersi bloccati "istantaneamente, anche per un tempo non breve, milioni di euro pur se il creditore agisce per poche centinaia di euro"<sup>12</sup> — inconveniente scongiurato dalla previsione del nuovo art. 546 c.p.c. a scapito dei potenziali creditori intervenienti — era facilmente supera-

<sup>10</sup> Cfr. ACONE, *Note in tema di oggetto del pignoramento di crediti*, ed Id., *L'espropriazione dei crediti e degli altri diritti*, cit. V., altresì, STORTO, *Brevi considerazioni*, cit., 644; PAPPALARDO, *Il pignoramento presso terzi, procedimento e questioni controverse*, REF, 2002, 87; TATANGELO, *Questioni attuali in tema di espropriazione presso terzi, con specifico riferimento all'espropriazione dei crediti della pubblica amministrazione*, REF, 2003, 437 ss.

<sup>11</sup> Cfr. nuovo art. 499 c.p.c.

<sup>12</sup> Cfr. ACONE, *L'espropriazione dei crediti e degli altri diritti*, cit., 1073. L'Autore sottolinea come il denunciato

bile con il ricorso all'istituto della conversione del pignoramento previsto dall'art. 495 c.p.c. In forza di esso il debitore escusso può chiedere ed ottenere di sostituire al credito pignorato una somma di denaro pari all'importo dovuto più le spese, determinando così l'estinzione del vincolo. Nel nostro ordinamento processuale, quindi, esisteva (e tuttora esiste) un correttivo idoneo a porre il debitore al riparo dalle conseguenze nocive di un pignoramento ingiustamente totalizzante, che rende dubbia l'opportunità del mutamento legislativo.

### 5. Recenti dubbi sulle modifiche legislative.

Peraltro, proprio chi si era sempre battuto nel senso della limitazione del pignoramento agli importi enunciati dal creditore precedente oggi mostra segni di ripensamento, criticando la nuova norma che sostanzialmente ne ha accolto la tesi (sia pure con riferimento all'atto di precetto), e si preoccupa della sorte dei potenziali creditori intervenienti<sup>13</sup>.

Lo studioso osserva che la soluzione legislativa (quale era preannunciata in un disegno di legge) introduce "una curiosa domanda, mezza del creditore e mezza del legislatore, al fine di fare la guerra ai pignoramenti aggressivi", dimenticando, da un lato, "che questi sono i figli legittimi della teoria della 'irriducibilità' dell'oggetto del pignoramento di crediti, quasi mai del comportamento del creditore precedente", e, dall'altro, "proponendo un inutile *tranchant* (...) causa di gravissime conseguenze che dire 'inconvenienti' è assolutamente eufemistico".

Fra esse, appunto, l'impossibilità di interventi di altri creditori, ai quali "non resterebbe diversa soluzione — spesso divenuta nel frattempo impraticabile<sup>14</sup> — che quella di procedere ad altri pignoramenti in modo da vincolare le somme ulteriori dovute dal terzo", con la conseguenza del moltiplicarsi dei procedimenti esecutivi e la connessa necessità della loro riunione.

Epperò nel medesimo contesto l'Autore si mostra preoccupato delle conseguenze pregiudizievoli per il debitore escusso di vedersi bloccato anche il 50% del credito precettato, che "non è affatto un'entità trascurabile in presenza di somme elevate", ma che in tal caso potrebbe garantire almeno in parte il concorso.

inconveniente raggiunga "il culmine della gravità in specie modo quando, come accade sempre più spesso, terzo pignorato è un ente pubblico (ad es. l'INPS) o la regione o un ente locale, potendo addirittura provocarne la paralisi amministrativa" e che "nelle procedure coinvolgenti rapporti di portata economica considerevole, caratterizzati peraltro dalla presenza di un illimitato numero di creditori, provoca un vero disastro, facendo di fatto assumere alla procedura esecutiva, contro la sua natura, la funzione del c.d. fallimento civile o di una procedura liquidatoria concorsuale sconosciuti nel nostro ordinamento".

<sup>13</sup> Cfr. ACONE, *L'espropriazione*, cit. 1079 ss. L'autore commenta l'art. 29 dello schema di disegno di legge recante "Modifiche urgenti al codice di procedura civile", approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 21-12-2001 (poi art. 37 del testo base unificato), che modifica l'art. 546 c.p.c. nel senso del testo oggi definitivamente approvato.

<sup>14</sup> All'Autore, infatti, non sfugge l'eventualità che il debitore, subito dopo la notifica dell'atto di pignoramento, "si attiverà per incassare le somme ulteriori", libere dal vincolo di indisponibilità.

Insomma, nell'opinione dell'illustre studioso né l'opzione legislativa per il pignoramento limitato, né quella giurisprudenziale per il pignoramento totale, risultano immuni da inconvenienti e disastri, per cui non è dato comprendere quale sarebbe la soluzione da adottare.

### 6. Conclusioni sul problema posto.

La nuova formulazione dell'art. 546 c.p.c., se risolve (sia pure in modo opinabile) la *quaestio* dell'estensione oggettiva del pignoramento di crediti, lascia irrisolta la questione (prodromica e connessa) relativa all'individuazione del momento in cui l'oggetto del pignoramento e dell'espropriazione può dirsi compiutamente delineato, e cioè se in quello di notifica del relativo atto ovvero in quello in cui il terzo si dichiara, o è dichiarato, debitore.

Come già anticipato, la questione si pone precipuamente nel caso di pignoramento che colpisca un rapporto obbligatorio di durata, in atto corrente tra il debitore escusso ed il terzo *debitor debitoris*. Nella cennata ipotesi, infatti, può accadere che al momento della notifica dell'atto di pignoramento il terzo non disponga, in tutto o in parte, delle somme pignorate, e che successivamente, in sede di dichiarazione o di accertamento giudiziale, dette somme siano sopravvenute<sup>15</sup>.

Si tratta di questione di rilevante interesse pratico, poiché è chiaro che l'accoglimento dell'una o dell'altra soluzione comporterà in misura diversa il soddisfacimento del creditore precedente.

Al riguardo deve rammentare che il *quid* caratterizzante il procedimento di espropriazione presso terzi consiste in ciò che il pignoramento necessita giuridicamente della dichiarazione positiva del *debitor debitoris*, o dell'accertamento giudiziale del suo obbligo, non essendo sufficiente a tal fine la notificazione eseguita ai sensi dell'art. 543. Tutte le disposizioni codicistiche in materia (artt. 543, 546, 547, 548 c.p.c.) sono chiare in tal senso, ed in tal senso è pacificamente orientata la giurisprudenza, secondo cui "in tema di espropriazione forzata, la sentenza che definisce il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 546 c.p.c. (a prescindere dalla sua idoneità o meno a definire il rapporto sostanziale che corre tra debitore escutato e terzo *debitor debitoris*) realizza il definitivo accertamento della valida costituzione del credito come oggetto del pignoramento, atteso che la dichiarazione positiva del terzo (o l'accertamento compiuto giudizialmente) completano l'oggetto dell'espropriazione presso terzi, oggetto che, a fini espropriativi, resta così definitivamente fissato, costituendo, per l'effetto, l'oggetto dell'ordinanza di assegnazione del credito"<sup>16</sup>.

<sup>15</sup> È chiaro che se, al momento della notifica dell'atto di pignoramento, il terzo dispone delle somme pignorate (in misura eguale o maggiore) non nasce alcun problema: il pignoramento si estende per legge all'importo del credito precettato aumentato della metà, con conseguente impossibilità sia per il debitore che per il terzo di disporre. In tal caso, dunque, non può configurarsi una variazione *in peius* del credito, mentre una variazione *in melius* sarebbe del tutto irrilevante.

<sup>16</sup> V. Cass., 6-11-2002, n. 15549, RFI, 2002, voce *Esecuzione per obbligazioni pecuniarie*, n. 56.

Pertanto, indipendentemente dal novellato art. 546, è da ritenere che, se al momento della notifica eseguita ai sensi dell'art. 543 c.p.c. il terzo non disponga delle somme pignorate, e di queste invece disponga al momento della dichiarazione ex art. 547 c.p.c., ovvero all'esito del giudizio di accertamento ex art. 548 c.p.c., il vincolo esecutivo colpirà, nei limiti di legge, anche gli importi *medio tempore* sopravvenuti.